

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1610 DELLA COMMISSIONE**del 13 settembre 2022****che modifica il regolamento (CE) n. 738/2000 per quanto riguarda la classificazione di un veicolo fornito di un dispositivo di sollevamento idraulico e di una piattaforma da lavoro nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (⁽¹⁾), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 738/2000 della Commissione (⁽²⁾), l'articolo di cui al punto 5 dell'allegato di tale regolamento, un veicolo a quattro ruote alimentato da un motore elettrico, fornito di un dispositivo di sollevamento idraulico con un braccio telescopico in grado di raggiungere un'altezza massima di 15,5 m e avente un carico utile di 227 kg, montato in modo permanente su una superficie piana e munito di una piattaforma da lavoro con telaio di sicurezza, è stato classificato nel codice 8428 90 90 della nomenclatura combinata (NC) fra le altre macchine ed apparecchi di sollevamento.
- (2) Il motivo che giustifica l'esclusione del dispositivo di sollevamento dalla classificazione nella voce 8427 è che esso non è adatto al trasporto di merci, in quanto progettato unicamente per il sollevamento di merci e di persone. La voce 8427 non esclude tuttavia gli articoli che non sono progettati per il trasporto di merci. Inoltre, secondo le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8427, parte B, punto 1), nella voce 8427 sono compresi i carrelli meccanici a piattaforma elevatrice per la manutenzione delle linee elettriche, dell'illuminazione pubblica ecc.
- (3) Nel corso della sua 68ª sessione, svoltasi nel settembre 2021, il comitato del sistema armonizzato (CSA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) ha approvato il parere di classificazione 8427.10/1, che classifica un prodotto denominato «Elevatore semovente a braccio articolato», vale a dire un carrello costituito da un'unità di base su ruote a motore elettrico con braccio idraulico articolato, munito di una piattaforma di lavoro (gabbia o cestello) montata all'estremità del braccio. Questo elevatore ha una velocità massima di 5,2 km/h (braccio piegato) e 0,8 km/h (braccio esteso), un'altezza di lavoro massima di 15,7 m, un peso lordo massimo di 6 500 kg e una capacità di carico massimo della piattaforma di 227 kg. È progettato per consentire il lavoro in altezza di un operatore. È stato classificato nella sottovoce 8427 10 del sistema armonizzato (SA) e, in base alle sue caratteristiche oggettive, corrisponde al codice NC 8427 10 10 dei carrelli semoventi a motore elettrico, che sollevano ad un'altezza di 1 m o più.
- (4) Date le caratteristiche del prodotto, identiche o molto simili a quelle dell'articolo descritto al punto 5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 738/2000, la classificazione tariffaria dell'articolo figurante nell'allegato di detto regolamento non è conforme al parere di classificazione 8427.10/1.

(⁽¹⁾) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(⁽²⁾) Regolamento (CE) n. 738/2000 della Commissione, del 7 aprile 2000, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 87 dell'8.4.2000, pag. 10).

